



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore STUCCHI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2013**

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di adozione e sostituzione dei libri di testo e loro integrazione con libri e materiali informatici interattivi via *internet*

ONOREVOLI SENATORI. - Il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica. Il libro di testo si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell'organizzazione dei percorsi didattici introdotta dalla scuola dell'autonomia: esso deve essere adattabile alle diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da strumenti didattici alternativi.

L'adozione dei libri di testo costituisce un momento particolarmente significativo dell'attività della scuola. Il criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, devono essere coerenti con il piano dell'offerta formativa e attuate con criteri di trasparenza e tempestività.

L'adozione dei libri di testo, come stabilisce l'articolo 7 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, che vi provvede dopo aver sentito il parere dei consigli di interclasse o di classe. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta quindi un'occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con

il corpo insegnante. Nella normativa di riferimento viene infatti auspicata la costituzione di comitati misti, formati da docenti, genitori e studenti, per operare un'analisi preliminare sia dei testi già in uso che delle nuove proposte editoriali.

Le indicazioni che emergono dai momenti collegiali di valutazione agevolano così la parte finale dell'intero procedimento, quella in cui i collegi dei docenti assumono le deliberazioni di adozione, scelgono cioè definitivamente i testi su cui gli studenti intraprenderanno il loro percorso verso l'apprendimento e la crescita.

Tra i requisiti di cui il collegio dovrà tenere conto in questa delicata operazione vi è quello relativo allo sviluppo di contenuti fondamentali delle singole discipline, per cui il libro dovrà presentare contenuti propri di ogni insegnamento, evidenziando al contempo i nessi e i collegamenti con altre discipline, e quello che concerne l'impiego di un linguaggio coerente con l'età dei destinatari, studiato quindi per garantire la massima comprensibilità. Il libro di testo deve inoltre recare ben chiara l'indicazione bibliografica, per permettere eventuali approfondimenti; esso, infine, deve essere presentato con indicazioni che ne rivelino impostazione e metodologia, e deve dichiarare i prerequisiti necessari agli studenti per una completa fruizione dello strumento didattico, nonché gli obiettivi di apprendimento che il libro stesso si prefigge e i criteri per eventuali verifiche. Costituisce nota di merito la presenza all'interno del libro di un glossario che aiuti a comprendere il significato dei termini di uso meno frequente utilizzati nel testo. Tutto questo, senza tralasciare le indicazioni di carattere generale, relative ad

esempio al numero delle pagine e al formato del volume, contenute nei relativi decreti sulle norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo (tra gli altri, il decreto ministeriale 7 dicembre 1999, n. 547).

La circolare ministeriale 15 gennaio 2008, n. 9, pone particolare attenzione alle nuove edizioni, le quali, ai sensi del citato decreto n. 547 del 1999, sono consentite solo in caso di obiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche, mediante aggiunta eliminazione, sostituzione o riedizione di singole parti o sezioni.

Anche per le nuove edizioni del libro di testo si richiede l'indicazione puntuale delle modifiche resesi necessarie. Di tali indicazioni i docenti devono tener conto al fine di valutare se le integrazioni apportate siano determinanti rispetto al piano di insegnamento programmato; nel caso in cui le modifiche non abbiano rilevanza in tal senso, in sede di adozione deve essere precisato che il testo è valido anche nelle precedenti edizioni.

Il disegno di legge intende sensibilizzare le istituzioni scolastiche sulla necessità di tenere conto dell'onere finanziario gravante sulle famiglie che non possono usufruire delle agevolazioni introdotte dai commi 628 e 629 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), concernente la concessione in comodato d'uso, a fronte di particolari esigenze, dei libri di testo agli studenti che adempiono l'obbligo d'istruzione, nonché sull'estensione della gratuità parziale dei libri di testo agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore, attraverso la ripartizione, su base regionale, di specifiche risorse finanziarie, né del noleggio di libri scolastici agli studenti da parte di istituzioni scolastiche, reti di scuole e associazioni dei genitori.

In Italia abbiamo un «listino» costituito da più di 33.000 «voci» di testi scolastici. Lo stesso ministro Tremonti riteneva, nel

lontano 2004, che il costo dei libri di testo fosse «un costo fisso, imposto alle famiglie per adempiere a un obbligo. Allora il Governo lo deve costituzionalmente finanziare a piè di lista. Dato che si tratta di un costo proibitivo per il bilancio pubblico, l'effetto politico che ne deriva è positivo: da un lato, si denuncia un problema sociale; dall'altro lato, lo si perpetua, perpetuando di riflesso la rendita politica che deriva proprio dalla sua denuncia.

Il costo per i libri scolastici non esiste "in natura" – continuava il ministro Tremonti – e dunque può essere significativamente e progressivamente abbattuto. E non solo. Da un risparmio si può ricavare anche un effetto-investimento. Può generare un dividendo di modernità enormemente maggiore del risparmio stesso.

Per farlo, nel caso qui in oggetto, è sufficiente prevedere che, sperimentalmente e progressivamente, nell'adozione dei libri di testo, a parità di valutazione, si preferiscano i testi che vengono resi disponibili nella doppia versione a stampa e *on line*, scaricabile da *internet*, nelle scuole e nelle case, dietro pagamento pubblico dei diritti d'autore (e/o dei diritti di sito)».

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha di fatto previsto all'articolo 15 che a partire dall'anno scolastico 2008/2009, in ogni scuola ed istituto universitario, nell'adozione dei testi, sia data preferenza a quelli che sono resi disponibili tramite *internet*, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore.

È inoltre prevista, nelle scuole primaria e secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, la produzione dei testi scolastici nella doppia versione, a stampa e *on line*, al fine di ampliarne la disponibilità e la fruibilità da parte di istituti scolastici, alunni e relative famiglie. Il presente disegno di legge, all'articolo 2, prende in esame i costi derivanti dall'aggiornamento continuo dei testi, cui si procede parossisticamente

ogni due o tre anni, con moltiplicazione dei costi, prevedendo di confermarli per tutta la durata del ciclo di studi, attuandone la riedizione con cadenza di sei anni, a valere per i successivi sei anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado. In caso di effettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche si possono adottare strumenti didattici alternativi informatici e multimediali, a uso individuale o collettivo, contenenti testo ed immagini riproducibili a stampa, utilizzabili, anche dal punto di vista informatico, per la costruzione di percorsi tematici personalizzati, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore e sulla riproduzione delle immagini.

Il libro elettronico, che nasce per trasferire nel mondo dei nuovi *media* e dei supporti digitali un'esperienza di lettura il più vicina possibile a quella del libro a stampa, sembra un candidato naturale a veicolare an-

che contenuti rivolti specificamente al mondo della didattica e della formazione. Innanzitutto, va considerato che esiste già un vasto spettro di strumenti informatici e multimediali nati come supporto alla didattica. Si può anzi affermare che il campo della didattica e della formazione costituisce uno dei settori trainanti dell'editoria multimediale. Ebbene, il punto di forza di questi strumenti, che viene spesso sottolineato, è proprio la loro capacità di superare i limiti del libro a stampa in termini di interattività, flessibilità dei percorsi, ricchezza multimediale dei contenuti.

L'articolo 3 del presente disegno di legge prevede altresì che le biblioteche scolastiche si dotino di appositi strumenti informatici, con materiale iconografico, sonoro e ipermediale, al fine di consentire l'approfondimento degli ambiti disciplinari.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifica all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di adozione dei libri di testo nelle scuole primarie)*

1. Al comma 1 dell'articolo 151 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, coerentemente con il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica di appartenenza, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori degli alunni».

### Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 188 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di adozione, sostituzione e integrazione dei libri di testo nelle scuole secondarie)*

1. All'articolo 188 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, coerentemente con il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica di appartenenza, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dai genitori degli alunni nonché, per la scuola secondaria di secondo grado, degli alunni medesimi, nei limiti della spesa complessiva

della dotazione libraria necessaria per gli indirizzi di studio della scuola secondaria»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. I libri di testo adottati ai sensi del comma 1 sono confermati per l'intera durata del corso di studi della scuola secondaria di primo e di secondo grado e non possono essere sostituiti con altri testi, neppure nel caso in cui durante il medesimo corso di studi intervenga l'assegnazione di un nuovo docente della materia.

1-*ter*. L'adozione di nuove edizioni dei libri di testo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado è consentita con cadenza sessennale, per ogni singolo ciclo di studi, fatti salvi i casi di obiettive necessità determinate da sostanziali innovazioni scientifiche o didattiche.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*ter*, nonché per alleggerire l'onere finanziario gravante sulle famiglie escluse dalla gratuità totale o parziale dei libri di testo, l'eliminazione o la sostituzione di singole parti o sezioni dei libri di testo è attuata mediante l'adozione di strumenti didattici alternativi informatici e multimediali, a uso individuale o collettivo, contenenti testi e immagini riproducibili a stampa, utilizzabili, anche dal punto di vista informatico, per la costruzione di percorsi tematici personalizzati, nel rispetto della vigente normativa sul diritto d'autore e sulla riproduzione delle immagini.

1-*quinqies*. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a stipulare apposite convenzioni con le case editrici ai fini della pubblicazione su *internet* degli strumenti didattici alternativi di cui al comma 1-*quater*».

## Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 189-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di biblioteche scolastiche nelle scuole secondarie)*

1. Al capo V del titolo IV della parte II del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l'articolo 189 è aggiunto il seguente:

«Art. 189-bis. - *(Biblioteche scolastiche)*.  
- 1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 188, comma 1-*quater*, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia scolastica, provvedono a dotare le biblioteche scolastiche di appositi strumenti informatici, con materiale iconografico, sonoro e ipermediale, al fine di consentire l'approfondimento degli ambiti disciplinari».

## Art. 4.

*(Introduzione dell'articolo 200-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di libri di testo)*

1. Dopo l'articolo 200 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

«Art. 200-bis. - *(Libri di testo)*. - 1. Per l'adozione, la sostituzione e l'integrazione dei libri di testo nelle scuole secondarie di secondo grado, si applicano le disposizioni dell'articolo 188».

## Art. 5.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.